

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844);	VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793) 3
Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845);	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 8, 17
TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410);	VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i> 8, 9, 11 12, 14, 15
AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780);	BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 5, 14, 16
ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709);	BONFIGLIO ANGELO 8, 11, 14, 16, 17
	CIFARELLI MICHELE 9, 15, 17
	MACIS FRANCESCO 6, 7, 10, 12, 16, 17
	MANNUZZU SALVATORE 7, 8, 11, 12, 15
	PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i> 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 13, 14, 15
	REGGIANI ALESSANDRO 10, 17
	ROMANO DOMENICO 12, 13
	TRANTINO VINCENZO 10, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Seguito dalla discussione dei disegni di legge: **Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Modifica alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione »; Vio-

lante ed altri: « Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli. Ricordo che nella precedente seduta avevamo accantonato l'articolo 4. Per chiarezza ne do nuovamente lettura:

ART. 4.

L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART 317. — *Corruzione.* — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno ».

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART 4.

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Corruzione.* — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, perché questi

ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva:

1) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Chiunque dà o promette danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, perché questi compia un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Chiunque dà o promette danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per un atto d'ufficio da lui già compiuto è punito con la reclusione sino ad un anno.

Le pene previste nei commi precedenti si applicano anche quando il danaro o l'altra utilità è destinata ad un terzo.

Le pene previste nei commi precedenti si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riceve il danaro o l'altra utilità ovvero ne accetta la promessa ».

4. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. I colleghi ricorderanno che ho già illustrato, nella seduta di ieri, i tratti salienti di questo emendamento, che mira a dare una nuova definizione del reato di corruzione. Tuttavia ho già manifestato ieri delle perplessità sull'emendamento stesso, che è il risultato di un lungo lavoro svolto dal comitato informale, e quindi di tutti i suggerimenti che in quella sede ho raccolto.

In primo luogo però devo dire che occorre riflettere attentamente se sia ve-

ramente opportuno accorpate un complesso di norme che, invece, sia il codice vigente, sia il disegno di legge governativo avevano diviso sotto il profilo sistematico in una serie di articoli, ai quali corrispondevano diversità di comportamenti e di previsioni legislative. Mi chiedo quindi se non sia il caso di ritornare ad una sistemazione diversa, ai fini della chiarezza ed anche di una migliore impostazione stilistica.

Un secondo rilievo si collega a quello che ho già detto ieri, a proposito della concussione: non mi pare giusto, cioè, equiparare il comportamento del pubblico ufficiale a quello dell'incaricato di pubblico servizio.

Desidero infine sottoporre alla Commissione un problema. A mio giudizio, per fissare più compiutamente quella linea di demarcazione tra i delitti di concussione e di corruzione — di cui non solo abbiamo fatto cenno ieri più volte, ma che abbiamo anche tenuto presente nella formulazione del reato di concussione, là dove abbiamo introdotto la modifica sostanziale che si riferisce alla condizione di soggezione del cittadino — sarebbe forse il caso di inserire una previsione di dolo specifico, con la dizione: « al fine di trarne un indebito profitto », per la condotta tipica del corruttore.

PRESIDENTE. Dalle sue parole, onorevole relatore, emerge la proposta, se non di un testo nuovo dell'emendamento, comunque di una serie di modifiche da apportare allo stesso.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Parlerei piuttosto di una pluralità di testi: infatti, ritornando alla concezione sistematica sia del codice Rocco, sia del disegno di legge, mi pare che la strada da seguire sia quella di mantenere sostanzialmente il contenuto dell'emendamento — che è frutto del lavoro del comitato informale — ridistribuendone però le previsioni in modo diverso, alla luce delle osservazioni che ho fatto.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio il relatore per le riflessioni che ci ha sottoposto poc'anzi. In effetti, se si tengono presenti le varie versioni dell'articolo, che figurano nel prezioso documento redatto dal servizio della segreteria della Commissione, risultano fondate le obiezioni sulle quali egli ha richiamato la nostra attenzione.

A suo tempo ho reso partecipe anche il relatore di osservazioni formulate fin dal mese di dicembre, e relative al capovolgimento dell'impostazione operata dall'emendamento del relatore stesso. Infatti, mentre la disciplina tradizionale sanzionava la condotta del pubblico ufficiale corrotto, estendendo la responsabilità al corruttore, questo testo ribalta la situazione (tra l'altro con un'improprietà sistematica, perché qui si contemplan i reati del pubblico dipendente nei confronti della pubblica amministrazione).

D'altra parte, anche da questa innovazione non sembra che derivino apprezzabili vantaggi rispetto all'obiettivo evidenziato dal relatore di una demarcazione tra concussione e corruzione. In particolare, si è voluto ricondurre all'iniziativa del privato la caratteristica della corruzione...

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Individuare quest'iniziativa aveva un preciso significato: indicare che, nella maggior parte dei casi, la corruzione si verifica per iniziativa del corruttore; ma siccome non è sempre così — l'abbiamo rilevato, tra l'altro, anche ieri — occorre molto riflettere prima di imboccare questa strada.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Peraltro, questa tesi dell'iniziativa del privato è da tempo superata, e generalmente ritenuta non idonea in dottrina.

Le controindicazioni della nuova impostazione sono, invece, numerose. Sotto il profilo sistematico, considerate la collocazione della norma e la natura del bene giuridico protetto (mi richiamo all'articolo 97 della Costituzione), appare più

corretto attribuire rilevanza al comportamento del pubblico ufficiale, anziché a quello del privato.

Sotto il profilo sostanziale, mi pare che non si giustifichi l'incriminazione del privato per la concussione attiva impropria susseguente, né quella dell'incaricato di pubblico servizio — che non sia pubblico impiegato — per la corruzione impropria (che sono ipotesi tradizionalmente esenti da pena).

Altrettanto ingiustificata appare l'equiparazione delle pene per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di pubblico servizio. Al riguardo, occorre tener presente che quest'ultima qualifica interessa — in base alla normativa vigente ed alla relativa interpretazione giurisprudenziale — un numero vastissimo di soggetti, la cui attività è spesso assai labilmente collegabile ad interessi pubblici.

È infine da rilevare che la formulazione dell'emendamento 4. 1. lascia impregiudicati i problemi connessi alla struttura del reato di corruzione (che è un reato bilaterale), in relazione al tentativo: in tal senso, non sembra praticabile l'abolizione della fattispecie di istigazione.

Ritengo che sarebbe opportuno trovare un punto di incontro tra le proposizioni del disegno di legge e le decisioni cui è pervenuto il Comitato ristretto, che si ritrovano nell'emendamento del relatore.

Pur rimettendomi alla Commissione, credo che se, dando luogo ad una breve sospensione, tentassimo di reperire insieme una soluzione più soddisfacente faremmo opera meritoria per il futuro di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Già da ora si pongono numerose questioni.

In primo luogo, avendo ieri in sede di esame del reato di concussione operato una certa scelta per l'incaricato di pubblico servizio, è chiaro che dovremmo seguire lo stesso orientamento con riferimento alla corruzione per motivi di coerenza sistematica.

Un secondo problema concerne il ribaltamento del soggetto attivo. Si tratterà

di scegliere se iniziare l'articolo con le parole: «chiunque dà o promette...» o se mantenere la vecchia formulazione dell'articolo 318, che poi ritroviamo anche nel disegno di legge.

Si pone infine una questione di stile, dato che nell'emendamento sostitutivo presentato dal relatore al primo comma, attraverso l'inciso: «ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio», si realizza sostanzialmente una ripetizione poco comprensibile. Quando, infatti, si dice: «perché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio» si fa implicitamente riferimento anche al pubblico ufficiale che ha già compiuto un atto di tal genere. Mi sembra, dunque, che tale inciso debba essere eliminato o comunque inserito diversamente.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Si potrebbe dire: «ovvero compia o abbia compiuto...». Per la verità, non si tratta solo di un problema di stile.

FRANCESCO MACIS. Mi sembra che *grosso modo* si debbano sciogliere quattro nodi fondamentali.

Il primo riguarda la possibilità di ricondurre alla qualità di pubblico ufficiale la titolarità del soggetto attivo del reato. Sebbene tale scelta trovi il suo fondamento in motivazioni di carattere sistematico, trattandosi di un reato tipico del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (l'argomento è indubbiamente molto forte), credo che — espongo il mio pensiero in termini molto problematici, non avendo alcuna pregiudiziale — la ragione del «ribaltamento» operato in sede di Comitato ristretto dovrebbe essere in qualche modo recuperata. Quella scelta valeva soprattutto a sottolineare il carattere «pattizio» e bilaterale della corruzione — in contrapposizione allo stato di soggezione e alla disparità che ci riporta al reato di concussione — nonché a considerare alcune situazioni, in cui l'iniziativa viene assunta dal corruttore.

In buona sostanza, non mi sento di negare la validità dell'argomento sistematico, né sono pregiudizialmente contrario

all'introduzione di una modifica rispetto all'attuale formulazione. Vorrei, in ogni caso, che venisse considerata l'esigenza di sottolineare il carattere bilaterale che distingue il reato di corruzione da quello di concussione. Oltre tutto, a mio avviso, la scelta operata ieri appunto in materia di concussione, dilatandone la figura, ci deve portare ad evitare che tutto rientri in quell'ipotesi, cercando di migliorare la formulazione dell'articolo al nostro esame.

Altra questione riguarda il modo in cui deve essere considerata la corruzione per atto dovuto e quella per atto indebito, la misura in cui le due ipotesi devono essere eventualmente distinte. Questa è, comunque, la scelta più facile da operare.

Vorrei ancora far notare che l'emendamento del relatore ricomprende nell'ambito del delitto di corruzione quanto si verifica nel corso del processo; se dunque dovessimo tornare all'ipotesi prevista nel codice vigente e nel disegno di legge, dovremmo estrapolare una norma riguardante la corruzione processuale. Si tratta in ogni caso di un problema di stesura, che non comporta grosse difficoltà.

La difficoltà maggiore riguarda, anche sul piano della scelta di carattere politico, la costruzione della norma con un dolo specifico da parte del corruttore, che agisce al fine di conseguire un profitto indebito; in tal modo, infatti, si sposta il perseguimento dell'indebito profitto dalla condotta all'elemento soggettivo. Si tratta, dunque, di vedere dove e come collocarlo.

Proprio in relazione allo sforzo che qui stiamo facendo per rendere più chiara la norma, ritengo preferibile lasciare il perseguimento dell'indebito profitto nella condotta oggettiva del soggetto, e non inserirlo nell'elemento soggettivo; mi pare infatti che così esso sia più facilmente apprezzabile e distinguibile di quanto non lo sarebbe se lo riconducessimo al fattore soggettivo, poiché l'indagine su quest'ultimo è sempre complessa. È un'osservazione che formulo in termini generali ed in base ai criteri ai quali ci siamo ispirati per configurare questa

nuova fattispecie di reato: in proposito, però, sarebbe bene che tutti i colleghi esprimessero le loro valutazioni.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Se ho ben compreso, lei è perplesso circa l'inserimento del dolo specifico nella condotta del corruttore, ma si preoccupa di meglio caratterizzare tale condotta sotto il profilo soggettivo.

FRANCESCO MACIS. Sì, di meglio qualificare questa condotta.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Certo, una migliore qualificazione della condotta del corruttore potrebbe avvenire nel senso prospettato dall'onorevole Macis, ma riesce più difficile tradurla in concrete previsioni legislative; invece, ricorrendo al dolo specifico, forse questo sarebbe più facile. Sull'argomento, tuttavia, ho dubbi ed incertezze, e chiedo anch'io l'opinione dei colleghi.

SALVATORE MANNUZZU. Intervengo sul tema sollevato dai colleghi osservando che non vedo come si possa agganciare l'ipotesi di dolo specifico alle fattispecie in discussione.

In sostanza, nell'articolo viene sanzionato un « mercato » tra pubblico amministratore ed un terzo che, pagando, compra qualcosa che non si può comprare e non si deve pagare. Ora, mentre è in qualche modo configurabile un dolo specifico nell'ipotesi della corruzione propria (non dico che sia opportuno farlo), non riesco a vedere come sia possibile una simile configurazione nel caso della corruzione impropria.

Il privato paga per ottenere un atto che deve essere reso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Credo che sia difficile, in questo caso, configurare dolo specifico, e che comunque l'inserimento di un tale elemento soggettivo comporti un inutile appesantimento in una fattispecie che va sanzionata, secondo me, proprio sulla base del « mercato » che viene posto in essere tra amministratore e terzo, avente l'oggetto che sappiamo.

Fatta questa premessa e toccato il punto di maggior rilievo, mi sembra di dover insistere su un'opinione che ho già manifestato nella seduta di ieri. Mi pare che, tutto considerato, l'impianto del codice vigente possa essere ancora utilmente mantenuto.

Non credo che sia risolutivo — configurando il precetto penale — porre l'accento sull'una o sull'altra parte del mercato illecito che si va a consumare, sul pubblico amministratore o sul privato e terzo corruttore. Quello che conta è, appunto, che questo « mercato » sia posto in essere con il consenso di entrambi, e quindi ritengo totalmente irrilevante indicare se l'iniziativa venga dal pubblico amministratore o dall'altra parte, così come, in un contratto di compravendita, è del tutto irrilevante definire quale sia la parte che ha offerto di vendere o di comprare.

Se non è risolutivo che l'iniziativa venga dall'una o dall'altra parte, mi pare che, dal punto di vista formale, sia più giusto che l'accento venga posto sul pubblico amministratore, dal momento che qui si parla di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Vi è poi da definire la posizione dell'incaricato di pubblico servizio, se cioè la si debba parificare a quella del pubblico ufficiale o meno. Non mi sembra che si possano considerare cogenti, come precedenti, le scelte che ieri abbiamo fatto al riguardo in tema di concussione. Infatti, in quest'ultimo caso abbiamo fatto una scelta che è stata indicata come particolare, avendo riferimento alla grave entità delle sanzioni, anche nel minimo, mentre non sono previste sanzioni altrettanto gravi nel caso della corruzione. Anzi, qui è possibile un'escursione della pena, che consente di attestarsi anche su sanzioni relativamente modeste; quindi si può forse mantenere quella parificazione tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio che figura nell'emendamento del relatore.

Sono anche d'accordo sul fatto che la corruzione impropria riceva una sanzione più grave di quella prevista dal codice vigente, così come è stato proposto dal

relatore. Invece, non sono favorevole all'equiparazione — ai fini della pena — del pagamento e della promessa, posteriori all'atto illecito dell'amministratore corrotto, al reato di corruzione vera e propria, cioè a quello in cui la promessa o il pagamento è strumentale alla commissione dell'atto indebito da parte dell'amministratore.

Evidentemente, nell'uno e nell'altro caso ben diverso è l'impatto funzionale dell'atto corruttore. Nel caso che il pagamento e la promessa siano posteriori, essi poco ineriscono alla causazione dell'atto illecito, e si possono configurare come una donazione remuneratoria. Non manca in questo caso il carattere della illiceità, ma si può fare una previsione meno severa di quella riferita all'altro atto.

Vorrei, infine, attirare l'attenzione dei colleghi sull'aggravante prevista al primo capoverso dell'emendamento del relatore; stranamente, si fa riferimento esclusivamente all'ipotesi della stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale, abrogando, dunque, le precedenti previsioni aggravatorie, che riguardavano anche il conferimento di pubblici impieghi, di stipendi e di pensioni. Ritengo che il testo debba essere integrato secondo la formulazione tuttora vigente.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Mannuzzu su questo punto.

ANGELO BONFIGLIO. Sono anch'io favorevole al mantenimento dell'impianto del codice del 1931, anche alla luce delle importanti innovazioni introdotte ieri alla disciplina della concussione.

In particolare, sono per il mantenimento della pluralità delle fattispecie, che devono essere differenziate non soltanto con riferimento alla distinzione di scuola tra corruzione propria e corruzione impropria.

Ritengo debba essere rimarcata la plurisoggettività del reato di corruzione, plurisoggettività che, pur essendo pacifica nella giurisprudenza, esce attenuata dalla

lettura del codice Rocco, dove la posizione del corruttore è relegata all'articolo 321.

Al contrario, occorre fare riferimento al pubblico ufficiale (e in misura differenziata all'incaricato di pubblico servizio), ponendogli accanto il privato corruttore. Sarei per eliminare l'antinomia, che si perpetua dal codice Zanardelli, tra l'*actio* e la *promissio*, ponendo l'accento sull'accordo tra privato e pubblico ufficiale; *in rerum natura* non è infatti concepibile un'*actio* che non sia preceduta da una *promissio*.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per dar modo alle parti politiche di ricercare un'opportuna intesa per una migliore riformulazione del reato di corruzione alla luce delle considerazioni emerse dall'odierno dibattito.

La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 11,20

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — *Corruzione*. — Chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale perché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che riceve il denaro o l'altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

La stessa pena si applica altresì quando il denaro o l'altra utilità sono destinati ad un terzo ».

4. 2.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Ho presentato questo nuovo emendamento — e quindi ritiro l'emendamento 4. 1 — raccogliendo le osservazioni fatte dai colleghi. Prevedendo l'identità della pena si individua anche l'accordo che deve esistere tra le due parti. L'accordo può esserci anche perché l'utilità o il denaro sia destinato ad un terzo.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che le ipotesi prospettate per la definizione del reato di corruzione, nel corso del precedente dibattito, sono state sostanzialmente tre. La prima proponeva di tener fermo l'impianto del codice vigente; la seconda — sostenuta in particolare dall'onorevole Bonfiglio — suggeriva alla Commissione di mettere in luce l'elemento dell'accordo, dell'intesa tra il pubblico ufficiale e l'altra parte. La terza, infine, suggeriva di evidenziare il comportamento dell'estraneo alla pubblica amministrazione.

Tali ipotesi sono state confrontate, e ne è risultato il testo del nuovo emendamento del relatore.

Per quanto riguarda l'accordo, è stato osservato che la tipicizzazione del medesimo comporterebbe degli accertamenti probatori particolarmente delicati. Aggiungo che in tutte le ipotesi di reato che sottendono un contratto, nell'ambito del codice penale, non si fa mai riferimento al contratto stesso (reato di usura, eccetera). Inserire questo elemento sarebbe quindi un *novum* su cui dovremmo riflettere. Tutti i colleghi hanno però sottolineato l'opportunità di precisare la parità della situazione in cui si trovano il pubblico ufficiale e il privato. Il relatore ritiene che una formulazione che preveda che la stessa pena prevista del privato si applichi al pubblico ufficiale è idonea a indicare la parità di condizione in cui si trovano entrambi i soggetti che concorrono alla consumazione del reato.

MICHELE CIFARELLI. Vorrei richiamare un convincimento che ho già espresso nel discutere sul tema della concussione. Abbiamo ieri approvato un nuovo articolo 317 in cui, in un comma a parte, si stabilisce che, se il fatto è commesso da un incaricato di pubblico servizio, la pena è diminuita; questa è stata la decisione finale della Commissione, anche se l'orientamento originario era diverso.

Anche nel caso della corruzione deve essere valutata la condotta dell'incaricato di pubblico servizio, che costituisce una figura progrediente. In proposito abbiamo a sua tempo discusso se era meglio mantenere l'impostazione del codice Rocco (facendo riferimento alla qualità di pubblico impiegato), oppure adottare una formula relativa ai poteri di questo soggetto. Sottolineo questo punto perché, piuttosto che formulare un articolo apposito riguardante l'incaricato di pubblico servizio, non so se sia meglio affiancare l'incaricato di pubblico servizio al pubblico ufficiale, in base al criterio per cui — mi si passi il latino un po' maccheronico — *simul stabunt, simul pagabunt*.

Devo poi ribadire la mia preferenza a porre l'accento sulla figura del pubblico ufficiale (citandola per prima), che è il protagonista — in questo caso negativo — dal momento che egli ha l'obbligo di fedeltà verso la pubblica amministrazione. Nulla vieta quindi di invertire l'ordine delle previsioni contenute nell'emendamento, proprio al fine di quella perspicuità che sta tanto a cuore al relatore.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Elemento costitutivo del reato di corruzione è non soltanto il comportamento infedele del pubblico ufficiale nei confronti dell'amministrazione, ma anche e soprattutto l'ingiusto profitto che consegue all'accordo paritario tra agente della corruzione e corrotto.

Sotto questo profilo, nel mio emendamento (sia nella prima formulazione, che peraltro tutti abbiamo ritenuto un po' troppo complessa, sia nella seconda, che individua il soggetto primario nel corruttore e recupera la parità di trattamento

per entrambe le parti *quoad poenam*), si mettono a fuoco proprio questi due elementi: l'accordo sul conseguimento del profitto ingiusto e l'infedeltà nel comportamento del pubblico ufficiale nei confronti dell'amministrazione da cui dipende. Mantengo invece la mia opinione sull'incarico di pubblico servizio.

FRANCESCO MACIS. Abbiamo affrontato il problema della punibilità dell'incarico di pubblico servizio riguardo al reato di concussione, prevedendo per lui, nell'ambito dello stesso articolo, una pena ridotta. Mi chiedo se non sia il caso di fare una previsione del genere anche nell'articolo riguardante la corruzione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Se lei, onorevole Macis, presenterà un subemendamento al riguardo, lo accetterò per uniformarmi a quanto abbiamo deciso in materia di concussione.

ALESSANDRO REGGIANI. Intervengo con qualche perplessità, perché non mi nascondo la probabile inopportunità di intervenire in una discussione cui non ho partecipato; di questo vi chiedo venia.

Dico francamente che, pur non assumendo una posizione intransigente, trovo assai più convincente l'intelaiatura del codice vigente.

Sostanzialmente, la riforma che si propone contempla il capovolgimento della valutazione del rapporto, collocando al centro del fenomeno da combattere la condotta del cittadino, anziché quella del pubblico ufficiale. Mi pare che ciò non sia praticamente utile e si ponga in contrasto con l'obiettivo fissato dal legislatore — garantire la correttezza nella pubblica amministrazione — rendendo molto aleatoria la possibilità di individuare con certezza il fatto e il comportamento. È, infatti, vero che nella realtà dei casi e nell'implicita natura del fenomeno l'iniziativa diretta alla corruzione parte sempre dal pubblico ufficiale. L'orizzonte di tale reato si apre attraverso la valutazione di un comportamento — vero, supposto, aperto o da interpretarsi — che

nella stragrande normalità dei casi riguarda il pubblico ufficiale. Poiché la legge deve prevedere appunto la stragrande normalità dei casi, credo costituisca un errore di prospettiva collocarsi dall'altra parte. In questo modo rendiamo estremamente aleatoria la possibilità di determinare la rilevanza penale di una infinità di comportamenti, tutti pericolosi, tutti carichi di sfumature, ma tutti diretti a violare quel contenuto di estrema correttezza che deve avere sempre l'immagine e la preventivamente valutabile attività del rappresentante dello Stato. D'altra parte, quando l'iniziativa parte dal cittadino, non merita di avere un apprezzamento penale, poiché molte volte il suo comportamento è frutto di ignoranza, di timore, nasce dal desiderio di raggiungere comunque un risultato impellente. Egli, inoltre, non è in grado di valutare le conseguenze penali della sua azione, mentre il pubblico ufficiale deve «stroncare», prima che con i suoi atti, con la sua immagine esterna e con il suo comportamento, qualsiasi tentazione diretta a corrompere.

A mio avviso, dunque, il capovolgimento dell'ottica in ordine alla valutazione delle possibili ipotesi di comportamento delittuoso di questo genere è gravemente sconsigliabile; in tal senso, dichiaro di preferire il testo attualmente contenuto nel codice.

VINCENZO TRANTINO. Dichiaro di non concordare con il relatore, il quale fornendo un chiarimento ha affermato che il problema centrale è qui rappresentato dal profitto ingiusto. Non è questa la tesi; stiamo dimenticando il titolo del reato...

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Tutta la dottrina è orientata in questo senso!

VINCENZO TRANTINO. Prima della dottrina, consideriamo la fonte. Ricordo che il delitto di corruzione è ricompreso dal codice penale tra i «reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».

È certamente vero che l'iniziativa può essere assunta anche dal privato, ma desidero sottolineare come, una volta stabilita un'azione protagonista illecita del pubblico ufficiale — l'opinione pubblica attende, infatti, che si modifichi la norma in direzione di un maggior rigore e di una maggiore tassatività — venga raggiunto lo scopo voluto dal relatore di colpire il profitto ingiusto. Il pubblico ufficiale, infatti, in tanto diventa in questa vicenda soggetto principale, in quanto si comporta in violazione dei propri doveri.

Non riesco a comprendere quali sono le ragioni per cui dovremmo innovare una norma limpida, senza introdurre in concreto alcuna effettiva novità, nessun elemento riequilibratore di fatti sociali rispetto soprattutto alle grandi attese esistenti in questa materia. Quasi per il semplice gusto del cambiamento, stiamo ricopiando la formulazione originaria, peggiorandone addirittura i termini quando si viola il principio politico di colpire maggiormente il pubblico ufficiale; questi, infatti, nell'emendamento del relatore diventa comprimario della vicenda e non più protagonista.

Sono dunque per il mantenimento del testo attuale, che, d'altra parte, interpreta fedelmente le istanze del relatore.

ANGELO BONFIGLIO. Non desidero mancare di rispetto al relatore, ricordando che tra le tante alternative che si agitano in questa stagione anche questa è un'alternativa di parole e non di idee.

Nella sostanza, infatti, siamo perfettamente d'accordo per il mantenimento della base concettuale dell'impianto del codice Rocco.

Sebbene condivida talune delle osservazioni poste dai colleghi Reggiani e Trantino, non ne faccio una questione di principio e dichiaro di potermi accostare alla formulazione proposta dal relatore, qualora si eliminino tutti gli elementi di equivoco.

Tali dubbi possono essere alimentati dalla locuzione del secondo comma, che, volendo porre in *par condicio* rispetto al privato il pubblico ufficiale, colloca que-

st'ultimo nella condizione di mero *accipiens*. In altri termini, il tipizzare espressamente la condizione dell'*accipiens* potrebbe essere interpretato in chiave alternativa dal punto di vista della tipizzazione del fatto, rispetto a quella situazione tutt'altro che infrequente in cui la corruzione muove da una iniziativa del pubblico ufficiale.

Proprio per questo, mi sono permesso di proporre, attraverso un subemendamento all'emendamento Pontello, la soppressione delle parole: « che riceve il denaro o l'altra utilità ovvero ne accetta la promessa ». A mio giudizio, se si vuole rimanere a tutti i costi fermi su questo testo, il secondo comma dovrebbe essere troncato e risultare del seguente tenore: « La stessa pena si applica al pubblico ufficiale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bonfiglio ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: che riceve il denaro o l'altra utilità ovvero ne accetta la promessa.

0. 4. 2. 1.

SALVATORE MANNUZZU. Mi sia consentito innanzitutto di segnalare la singolarità dell'inserzione, in un capo intitolato: « Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione », di una norma che inizia con le parole: « Chiunque dà o promette... ». Non si tratta soltanto di una questione nominale e formale. Vorrei insistere sul fatto che è veramente irrilevante la parte dalla quale proviene l'iniziativa del « mercato »; l'importante è che il mercato illecito venga posto in essere. Non mi sembra, però, che il testo che ci viene proposto comporti soltanto un'alternativa di parole. Si dice, infatti, che il « chiunque » di cui al primo comma è punito se dà o promette al pubblico ufficiale: non si fa alcun cenno al consenso del pubblico ufficiale. Sicché, a leggere le disposizioni in questione e a fermarsi alla loro lettera, mandando, per esempio, un corriere a cor-

rompere un pubblico ufficiale con una « bustarella », quindi senza preventivo accordo, il reato sarebbe consumato. Il consenso del pubblico ufficiale assume rilievo soltanto nel secondo comma, in cui si parla di ricezione, cosa che comporta il dolo da parte del pubblico ufficiale medesimo. Dunque sarebbe necessario un adeguamento, se vogliamo limitarci alle modifiche di parole. Ma non abbiamo modificato soltanto le parole, bensì anche — e non in piccola misura, forse — la sostanza.

Vi è poi la questione dell'incaricato di pubblico servizio. Vorrei ricordare ai colleghi che, in tema di peculato, abbiamo già scelto di assoggettare alla stessa sanzione sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio, e ciò non senza ragione. Vi sono incaricati di pubblici servizi che hanno responsabilità pubbliche di grande rilievo. Si è ritenuto di fare un'eccezione per quanto atteneva alla concussione proprio per la particolare entità della sanzione che veniva disegnata per quel tipo di reato che non consentiva una equa escursione verso una pena non tanto alta, nel caso in cui l'incaricato di pubblico servizio aveva mansioni di scarso rilievo.

Non è questo, invece, il caso della corruzione. Mi pare si stia disegnando un'escursione della sanzione che consente di graduare la pena anche per ipotesi di poco rilievo (senza contare il fatto che fu prevista un'attenuante di un certo spessore per la tenue entità del danno cagionato).

Concludo dicendo che non mi pare che si possa accettare l'emendamento che ci è proposto: occorrerebbe quanto meno subemendarlo nel senso che è stato suggerito. Mi parrebbe, però, più opportuno ritornare all'impianto del codice vigente ponendo l'accento sul pubblico ufficiale, con qualche coerenza anche rispetto alla previsione normativa di un capo intitolato, ripeto: « Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ».

FRANCESCO MACIS. Il rischio evidenziato dal deputato Mannuzzu potrebbe essere superato inserendo al primo comma dell'emendamento 4. 2. le parole: « che accetta », dopo la parola, « pubblico ufficiale ». In tal modo, si potrebbe anche accogliere il subemendamento prospettato dal deputato Bonfiglio.

In ordine alla figura dell'incaricato di un pubblico servizio, a mio avviso, potrebbe essere accolta una soluzione identica a quella adottata ieri per il reato di concussione.

In tal senso, preannuncio la presentazione di due subemendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Macis ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, dopo la parola pubblico ufficiale aggiungere le seguenti: che accetta.

0. 4. 2. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: Se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è diminuita.

0. 4. 2. 3.

DOMENICO ROMANO. Signor presidente, devo dire in verità che, pur apprezzando le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Reggiani, Trantino e Cifarrelli, ritengo che la modifica delle norme riguardanti la corruzione sia un'esigenza che si impone sia al fine di dare un messaggio alla comunità nazionale circa la volontà di colpire i reati contro la pubblica amministrazione in termini più significativi, sia perché è necessario, da parte del Parlamento, dare un precetto (in termini chiari, mi auguro, e quindi vorrei chiedere ai colleghi di non essere troppo sofisti o bizantini). Il precetto incardinato nel corpo della norma deve essere valido per tutti i cittadini che comunque, nella veste di pubblici ufficiali, o in quella di incaricati di pubblico servizio, o perché aventi rapporti con la pubblica amministrazione, pongono in essere atti diretti a mortificare, a violare norme

dirette a tutelare la pubblica amministrazione. Questo precetto nella proposta del relatore esiste, se lo vogliamo leggere al di là delle espressioni verbali. Infatti, si fa riferimento a « chiunque », chiamando in causa il pubblico ufficiale e anche l'incaricato di pubblico servizio. La pena verrà ad essere aumentata, rispetto alle previsioni del codice Rocco, anche nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio. Dalla norma che andiamo ad approvare, dunque, dovrà venire un messaggio particolarmente significativo, che dovrà essere diretto a tutti coloro che sono chiamati ad esercitare le funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e ai cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione per avere soddisfazione non dei propri diritti, ma delle proprie esigenze, ancorché illecite o illegittime.

Mi pare possa essere accolto, poi, il subemendamento del collega Bonfiglio all'emendamento del relatore, perché è meglio essere il più precisi possibile, evitando specificazioni che possono dare adito alle interpretazioni più sofisticate.

È chiaro, infine, che i *facta concludentia* sono la dazione e l'accettazione di ciò che viene dato: essi presuppongono l'accordo che precede l'azione di corruzione in senso stretto, cioè la dazione da parte del corruttore e l'accettazione da parte del corrotto. Anche la preoccupazione del collega Bonfiglio circa la plurisoggettività del reato è soddisfatta.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, intervengo per affrontare tre argomenti: l'inversione dei soggetti, le considerazioni dell'onorevole Bonfiglio, riprese dall'onorevole Romano, ed infine la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

In ordine all'inversione dei soggetti, ripeto che nella costruzione delle due fattispecie di reato (vale a dire la concussione, approvata ieri dalla nostra Commissione, e la corruzione) ci siamo doverosamente sforzati di distinguere il reato di concussione da quello di corruzione. Una prima demarcazione ritengo possa essere individuata nell'inserimento (nella fattispecie delittuosa della concussione)

dell'ipotesi di una situazione di soggezione che si realizza comunque. La seconda demarcazione ho ritenuto che si potesse identificare appunto nell'inversione dei soggetti.

Prendendo atto delle preoccupazioni e delle osservazioni manifestate dal Governo e dai colleghi Reggiani, Mannuzzu, Trantino e Cifarelli, secondo le quali ci discostiamo da una sistematica che si rifà al codice Rocco, mi permetto, rispettosamente, di insistere nel ritenere che la demarcazione tra i due delitti mi pare meglio definita attribuendo la titolarità soggettiva della corruzione a « chiunque » anziché al pubblico ufficiale.

L'onorevole Bonfiglio ha sostenuto che, per maggiore chiarezza, occorrerebbe fermarsi alla frase: « la stessa pena si applica al pubblico ufficiale ». Come sempre le osservazioni del collega Bonfiglio sono puntuali e pertinenti; tuttavia, l'intento che mi promettevo di realizzare (e che, secondo me, meglio si realizza con la formulazione proposta) è proprio quello di stabilire la posizione paritaria tra il privato cittadino ed il pubblico ufficiale. Tale posizione di parità, a mio avviso, si individua con maggiore chiarezza dichiarando espressamente che il comportamento del pubblico ufficiale il quale mediante un accordo implicito, sotteso, accetta la promessa ovvero riceve denaro o altra utilità viene equiparato, *quoad poenam*, a quello del soggetto del reato.

Questi sono i motivi che hanno ispirato l'emendamento presentato. Qualora la Commissione decidesse che il mio pensiero sarebbe meglio esplicitato con il subemendamento dell'onorevole Bonfiglio, non avrei alcuna difficoltà ad adeguarmi.

Per quanto riguarda l'incaricato di pubblico servizio, sottolineo che nel disegno di legge n. 2844 nell'ambito del peculato e della concussione si equipara la figura dell'incaricato di un pubblico servizio a quella del pubblico ufficiale. Abbiamo accettato l'impostazione governativa per il peculato motivatamente, dal momento che tale reato può essere attribuito — dal punto di vista della tipizzazione — ad un'azione dell'incaricato di un pubblico servizio, che per altro sia pub-

blico impiegato. Si comprende meno questa esigenza in riferimento alla concussione, tant'è che abbiamo licenziato una norma la quale, escludendo la parità di trattamento tra le due figure, prevede per l'incaricato di pubblico servizio una pena inferiore.

Riterrei assurdo, quindi, che a proposito del reato di corruzione, che è comunque un reato diverso e di efficacia delittuosa minore rispetto alla concussione, si dovesse introdurre la parità di trattamento prevista dal disegno di legge governativo.

In conclusione, invito i colleghi ad operare affinché anche per la corruzione si arrivi alle conclusioni cui siamo giunti per la concussione.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In verità, nel disegno di legge n. 2844 vi è la fattispecie del reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, per la quale è prevista una pena diminuita.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Ieri abbiamo approvato un subemendamento che si muoveva in tale direzione ed altrettanto dovremmo fare oggi.

ANGELO BONFIGLIO. A me pare che finora tutti i problemi siano stati considerati in riferimento alla fattispecie « consumata ».

Ora, poiché nello schema tipico della corruzione — *ius receptum* — è configurabile l'ipotesi del tentativo per il pubblico ufficiale, *quid iuris*, attraverso lo spostamento della legittimazione attiva dal pubblico ufficiale al privato?

Nel caso in cui il reato di corruzione, o meglio il « conato » di corruzione, si dispieghi attraverso un'iniziativa del pubblico ufficiale, senza che si abbia una condizione di soggiacenza altrui (in questa ipotesi, infatti, si ricadrebbe nel reato di concussione), e con una situazione di bilateralità di interessi, *quid iuris* rispetto alla valenza giuridico-penale di questa condotta che integra la fattispecie del tentativo di corruzione? Pongo tale quesito perché non vorrei che un effetto per-

verso del ribaltamento dei modelli normativi possa portare, di fatto, ad una depenalizzazione pratica della fattispecie del reato di cui parliamo.

Il nostro sforzo deve tendere a realizzare nel testo della norma l'assoluta indifferenza dell'iniziativa. Il reato si configura, infatti, rispetto alla fattispecie consumata e, in un'ottica ridotta, anche rispetto alla fattispecie del tentativo, e ciò prescindendo dal soggetto promotore dell'iniziativa.

L'iniziativa può essere presa sia dal privato sia dal pubblico ufficiale; in ogni caso, rimarrebbe lo spazio per una « persecuzione » giuridico-penale del tentativo.

Se evidenziamo in maniera marcata certi elementi che caratterizzano il pubblico ufficiale soltanto come l'*accipiens*, chiuso nella « nicchia » della propria condizione funzionale, corriamo il rischio, a mio avviso, di una vera e propria depenalizzazione del reato del tentativo di corruzione. Ciò sarebbe senz'altro un effetto perverso della innovazione normativa eventualmente introdotta nel provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Bonfiglio, quale situazione si determinerebbe per il privato che compia delle *avances*?

ANGELO BONFIGLIO. Ci troviamo dinanzi ad una fattispecie specifica.

PRESIDENTE. Ma se lei, onorevole Bonfiglio, sottolinea l'inutilità del concetto di istigazione alla corruzione, presente nell'impianto normativo del codice Rocco, perché configurabile come tentativo, a me pare che il suo ragionamento non sia più convincente.

ANGELO BONFIGLIO. La giurisprudenza ritiene ammissibile l'ipotesi del tentativo di corruzione nel caso in cui il pubblico ufficiale faccia al privato una proposta.

Nell'attuale sistema normativo il reato di corruzione ha una valenza bilaterale. Ora, anche se noi estrapolassimo dal codice penale l'articolo 322, a mio avviso, rimarrebbe ancora uno spazio residuale per l'ipotesi del tentativo di corruzione.

PRESIDENTE. Ma la *ratio* dell'istigazione è proprio questa!

MICHELE CIFARELLI. Condivido le considerazioni testé espresse dall'onorevole Bonfiglio. Ritengo che la norma sulla istigazione alla corruzione debba essere mantenuta perché necessaria.

Desidero soltanto aggiungere che se vengono aumentate le circostanze attinenti il reato di corruzione aumenta anche il numero delle prove. Sono contrario a questa eventualità.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ROLAND RIZ

SALVATORE MANNUZZU. Ritengo che alcune considerazioni poc'anzi formulate dall'onorevole Bonfiglio siano ricche di suggestioni. Questi ha fornito una particolare interpretazione sull'emendamento presentato dal relatore.

Ora, non mi sembra che nel primo comma si disegni un accordo, un « mercato », tra corruttore e corrotto, ma soltanto l'ipotesi di un tentativo, al di fuori di un accordo. Si ipotizza la dazione o la promessa che viene al pubblico ufficiale, in funzione della commissione di un atto illecito da parte del medesimo. Non si dice che quest'atto deve essere commesso, non si ipotizza neppure che vi deve essere un accordo del pubblico ufficiale a commetterlo; quale sia la risposta che il pubblico ufficiale deve dare, perché esista questa fattispecie, non è minimamente detto.

Pertanto si tratta soltanto di un comportamento unilaterale — cioè la corruzione del privato — che viene sanzionato, indipendentemente da quella che possa essere la risposta del pubblico ufficiale. Insomma, chi manda ad un pubblico ufficiale — che non ne sa niente — una « bustarella » — o un vassoio d'argento od altro, rientra in quest'ipotesi. Ora, limitarsi a dire che la stessa pena si applica al pubblico ufficiale significa assoggettare a tale pena anche un pubblico ufficiale che si sia accordato, che non abbia dato alcun cenno di voler accettare la corruzione.

Si configura qui il caso (e non credo che sia questa la nostra intenzione) di chi si rivolge ad un pubblico ufficiale, gli fa una proposta e gli regala qualcosa; ma non si ipotizza la responsabilità del pubblico ufficiale, il raggiungimento di un accordo. Invece, mi sembra che il presupposto di tutta la nostra fatica era proprio quello di cercare di configurare questo accordo: anzi, qualcuno diceva che si doveva proprio parlare di accordo, di intesa. Ma qui l'accordo non c'è più: c'è solo — come ripeto — l'atteggiamento unilaterale del pubblico ufficiale.

È punito il comportamento di chi « paga » un determinato comportamento: ed un individuo, al quale venga magari sbattuto in faccia un assegno, viene ugualmente punito, sulla base di questa previsione. Non mi pare — ripeto — che sia questo il risultato che volevamo raggiungere.

Diciamo che « la stessa pena si applica al pubblico ufficiale »: ma questi cosa deve fare, per « meritarsela »? Occorre chiarirlo.

Rilevo che c'è una disparità tra il primo ed il secondo comma dell'articolo: le posizioni sono diverse, perché il privato viene punito per il fatto di proporre la corruzione, anche se non viene accolta, mentre il pubblico ufficiale è punito solo se l'accoglie.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il « chiunque », quando ci si ferma all'ipotesi del tentativo, sempreché esso sia configurabile, sovengono le regole generali dell'articolo 56; quando invece si tratta non di tentativo ma di istigazione, la previsione penale non può non essere diversa. Sono del parere che l'istigazione del pubblico ufficiale concretizzi l'ipotesi di concussione o di tentativo di concussione.

SALVATORE MANNUZZU. Dovremmo chiarirci la portata della norma che stiamo per porre in essere. Se essa va letta secondo la mia interpretazione, le conseguenze sono di un certo tipo; altrimenti, sono diverse.

Cerchiamo dunque di interpretare questa norma: configuriamo — come a me pare — soltanto il tentativo del corruttore, di cui al primo comma, prescindendo dall'accordo del pubblico ufficiale?

FRANCESCO MACIS. Vorrei chiedere ai colleghi — e specialmente al relatore — se, come prima dicevo in sede di comitato informale, non potremmo inserire dopo le parole: « pubblico ufficiale », l'espressione: « che li accetta ». Ritengo che in tal modo potremmo risolvere il problema.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Si tratta di anticipare al primo comma quello che è detto al successivo capoverso: in questo senso, si può accettare l'emendamento Bonfiglio, però qualificandolo meglio.

ANGELO BONFIGLIO. Si può parlare di « correo ».

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le osservazioni del collega Bonfiglio presuppongono una decisione che dovremmo prendere in seguito, e quindi è opportuno chiarire adesso se le accettiamo o meno.

La formulazione del reato di istigazione contenuta nell'emendamento del Governo (che ricalca fondamentalmente il codice Rocco) mi pare possa eliminare le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Bonfiglio. Infatti, quando il pubblico ufficiale avanza una certa richiesta a carattere corruttivo — che non viene accolta dal privato — si configura l'ipotesi di cui all'articolo 319, e quindi il reato di istigazione.

ANGELO BONFIGLIO. Non concordo su questo punto perché l'articolo 322 del codice penale fa riferimento soltanto all'istigazione del privato. La *suitas* della condotta prevista dall'articolo 319 riguarda il pubblico ufficiale; spostando l'accento sul privato cittadino depenalizziamo quell'area.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 8 del disegno di legge prevede due ipotesi. La prima riguarda il pubblico ufficiale o l'in-

caricato di pubblico servizio che istiga il privato; la seconda fa riferimento a « Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ».

Mi sembra, dunque, che l'emendamento dell'onorevole Bonfiglio presupponga una decisione, sia pure di massima, sull'accettabilità della nuova formulazione dell'articolo 321.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Ritengo che la formulazione proposta dall'articolo 321 copra tutta l'area del tentativo attraverso l'istituto dell'istigazione. In ogni caso, andrebbero invertiti i commi, affrontando dapprima l'ipotesi del « chiunque offre », quindi quella del pubblico ufficiale, secondo lo schema da noi seguito nella formulazione dell'articolo 318.

ANGELO BONFIGLIO. Faccio osservare che il relatore ha presentato un emendamento abrogativo dell'articolo 322 del codice penale!

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. La mia proposta abrogativa si inseriva nella logica dell'emendamento cosiddetto « accorpato » che abbiamo superato!

ANGELO BONFIGLIO. Qualora si ripristini l'istigazione, configurandola in termini bilaterali, *nulla quaestio*. Si sviluppa in *melius* la posizione del codice Rocco.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Come ho avuto modo di evidenziare questa mattina, il disaccorpamento rispetto all'emendamento presentato precedentemente — che stiamo cercando di superare — comporta il ripristino di alcune normative, tra cui l'istigazione.

La formulazione del Governo ci pone al riparo dal rischio che il tentativo non sia punibile né nei confronti del privato né nei confronti del pubblico ufficiale.

FRANCESCO MACIS. I due subemendamenti da me presentati si fanno carico delle osservazioni formulate sia dall'ono-

revole Bonfiglio, sia dall'onorevole Manuzzi. Questi ha richiamato il nostro intento originario di sottolineare la bilateralità del rapporto di corruzione rispetto alla concussione. In effetti, leggendo l'emendamento del relatore, emerge la possibilità che tale aspetto si smarrisca in sede interpretativa; in altri termini, esiste il pericolo che venga punito soltanto l'atto di chi promette o dà.

In questo senso, credo che la formulazione del relatore — sulla quale concordo per la sua impostazione complessiva — possa essere corretta aggiungendo al primo comma, dopo le parole: « pubblico ufficiale », l'espressione: « che accetta ». Una volta introdotta tale modifica, giustamente, seguendo il suggerimento dell'onorevole Bonfiglio, il secondo comma può semplicemente prevedere che « La stessa pena si applica al pubblico ufficiale »; si tratta di vedere se per ragioni di carattere estetico non sia il caso di aggiungere che: « La stessa pena si applica altresì quando il denaro e l'altra utilità sono destinati ad un terzo ».

Faccio ancora osservare che l'espressione « che accetta » si raccorda con l'articolo 8 del disegno di legge, dove si fa sempre riferimento al caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

ANGELO BONFIGLIO. Sono contrario al subemendamento Macis 0. 4. 2. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Macis 0. 4. 2. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bonfiglio 0. 4. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Macis 0. 4. 2. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 4. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

ALESSANDRO REGGIANI. Dichiaro che mi asterrò sull'emendamento Pontello 4. 2.

MICHELE CIFARELLI. Voterò contro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 perché lo ritengo un travisamento del reato di corruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pontello 4. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 4, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì prossimo, 20 gennaio.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO